
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DEI SERVIZI CAP. N° 010606SS

Le presenti Condizioni Generali di Vendita disciplinano le modalità e le condizioni di vendita della totalità dei servizi commercializzati da REDIMEC (qui di seguito denominata come FORNITORE).

Tutti i contratti per la vendita di servizi da parte del FORNITORE a terzi (qui di seguito denominati come CLIENTE), sono regolati dalle presenti Condizioni Generali di Vendita, le quali formano parte integrante e sostanziale di ogni proposta, preventivo e conferma d'ordine di acquisto dei servizi stessi.

Le Condizioni di Vendita applicabili all'ordine sono quelle in vigore alla data dell'ordine stesso.

1. Ogni richiesta di servizio deve essere accompagnata da un ordine timbrato e firmato indicante il prezzo sul quale le parti si sono accordate. Tale ordine, senza il quale ci riserviamo il diritto di non iniziare il lavoro, ci potrà pervenire per posta tradizionale, per posta elettronica o per fax.
2. Tutta la documentazione che ci verrà fornita per l'espletamento dei servizi (schemi, disegni, glossari, file, documenti ecc.), in qualsiasi formato essa sia (elettronico o cartaceo), rimarrà sempre di proprietà del CLIENTE e conservata negli archivi del FORNITORE per un massimo di 5 anni. Il FORNITORE si impegna, sotto propria responsabilità, a garantirne la riservatezza e a non fornire a nessun altro tali dati, secondo quanto indicato dalle Leggi sulla Privacy attualmente in vigore.
3. In caso di annullamento di un ordine da parte del CLIENTE, verrà fatturato solo il lavoro già eseguito.
4. Se non diversamente specificato, le fatture dovranno essere saldate alla consegna del lavoro.
5. Ogni pagamento ritardato o mancato darà luogo all'esigibilità immediata della totalità dell'importo dovuto dal CLIENTE, senza avvertenze precedenti né altre formalità. Il FORNITORE si riserva il diritto di richiedere gli interessi calcolati secondo il tasso ufficiale della Banca d'Italia in vigore alla data in cui sarebbe dovuto avvenire il detto pagamento. In ogni caso, il CLIENTE dovrà rimborsare le spese che il FORNITORE dovrà sostenere per la risoluzione del contenzioso.
6. In caso di ritardato pagamento, gli ordini in corso verranno sospesi.
7. Per qualsiasi controversia, la nostra responsabilità si limita all'importo della fattura.
8. Ogni reclamo sarà preso in considerazione solamente ed esclusivamente se ricevuto a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al più tardi entro quindici giorni dalla consegna dei lavori o parti di essi. Ogni reclamo dovrà essere accompagnato dai documenti originali. Trascorso questo tempo, i lavori si considereranno accettati in ogni loro parte.
9. In caso di effettivo riscontro di un'errata esecuzione di un lavoro, il FORNITORE si impegna a sue spese a ripristinare il lavoro e a riconsegnarlo nei tempi concordati.
10. In nessun caso i difetti presenti in una parte potranno rimettere in questione l'intero lavoro. Il FORNITORE si riserva, in tali casi, il diritto di procedere alle modifiche.
11. Il FORNITORE non potrà essere ritenuto responsabile di ritardi provocati da malfunzionamento di fax, modem, email e altri mezzi postali o terrestri non direttamente controllati dal FORNITORE.
12. I tempi di consegna indicati sui nostri preventivi si intenderanno sempre come merce pronta nel magazzino del FORNITORE e farà fede la data di emissione del D.D.T.
13. I termini di consegna indicati dal FORNITORE, pur essendo attentamente valutati, devono intendersi non vincolanti. Il FORNITORE si riserva il diritto di modificarli, a seconda delle proprie effettive esigenze. Eventuali ritardi non danno diritto al CLIENTE di rifiutare la consegna, né di pretendere risarcimenti o indennizzi di sorta.
14. Solamente gli accordi per iscritto tra le parti saranno presi in considerazione. Il foro competente è quello di Milano. In caso di mancato pagamento, ogni rappresentazione o riproduzione parziale o integrale del lavoro sarà da considerarsi illecita. Il FORNITORE si riserva il diritto di esigere dal CLIENTE che usi materiale non pagato, il pagamento immediato.
15. In nessuna condizione è possibile estendere le responsabilità ad altre società del gruppo REDIMEC. La società del Gruppo che riceverà l'ordine di lavoro ne resterà la sola e unica responsabile.
16. Il contratto si riterrà concluso al ricevimento di tutta la documentazione.

CONDIZIONI SPECIFICHE

Traduzioni

- A. L'unità di conteggio per una traduzione è la cartella (1500 battute compresi gli spazi) nella lingua di origine, salvo accordi particolari specificati per iscritto.
- B. Nessuna responsabilità civile o penale è attribuibile al FORNITORE nel caso in cui sulla documentazione (manuali, istruzioni, traduzioni, note di sicurezza, ecc..) si riportino informazioni non idonee o errate che possano causare danni o lesioni a persone, cose o animali. *
- C. Tutte le traduzioni, se non diversamente concordato, si intendono sempre eseguite da personale laureato in Lingue (Lauree quadriennali o triennali) e revisionate da personale tecnico con minimo tre anni di esperienza e in possesso di laurea in Lingue (Lauree quadriennali o triennali).
- D. In nessun caso il FORNITORE potrà essere reso responsabile per traduzioni che risultino stilisticamente non soddisfacenti. Particolarmente in materia pubblicitaria, i servizi del FORNITORE si limitano, se non espressamente richiesto, alla semplice traduzione. Il FORNITORE non è tenuto a redigere il testo in uno stile pubblicitario diverso da quello del testo sorgente.
- E. Tutta la terminologia impiegata viene ricavata da glossari o dizionari forniti dallo stesso CLIENTE o da dizionari cartacei o elettronici di tipo tecnico.

Manualistica

- F. Tutte le illustrazioni, i disegni, gli esplosi di montaggio, le vignette, presenti nei manuali e nei cataloghi di istruzioni, sono da considerarsi non vincolanti, quindi di puro scopo illustrativo. La qualità dei dettagli che tali illustrazioni riportano può essere concordata con il CLIENTE o essere definita ad esclusivo e insindacabile giudizio del FORNITORE.
- G. La mancata corrispondenza di quanto indicato sui manuali alle norme in vigore non può essere in alcun modo imputata al FORNITORE.
- H. I manuali consegnati in bozza dovranno essere controllati entro 15 giorni lavorativi (se non diversamente concordato contrattualmente). Alla scadenza dei giorni sopra indicati e non ancora ricevuta da parte del CLIENTE la bozza corretta, il FORNITORE provvederà ad emettere fattura completa o parziale (a suo insindacabile giudizio) del lavoro commissionato. Rimane inteso che una volta ricevute da parte del CLIENTE tutte le modifiche, queste verranno eseguite secondo gli accordi contrattuali.

Analisi del rischio

- I. L'analisi del rischio si riferisce esclusivamente al modello di macchina, impianto o attrezzatura (denominato in seguito PRODOTTO) visionato e specificato all'interno dell'analisi del rischio e del verbale di analisi. I PRODOTTI non citati in tali documenti non rientrano nell'analisi.
- J. E' possibile apporre sulla dichiarazione di conformità che l'analisi del rischio è stata effettuata dalla società Redimec solo dopo che tutte le non conformità rilevate e da noi indicate nell'analisi del rischio siano state correttamente risolte.
- K. Le risoluzioni delle anomalie riscontrate devono essere comunicate a Redimec per iscritto e da Redimec devono essere approvate.
- L. Qualsiasi modifica sul PRODOTTO, di qualsiasi natura, anche il solo cambio dei fornitori di alcuni componenti, se non comunicata a Redimec prima della messa in commercio del PRODOTTO fa decadere la responsabilità di Redimec sull'analisi del rischio.
- M. Le analisi del rischio che comportano verifiche di estrema difficoltà o riferite a normative/leggi estere vengono considerate nell'ambito della sentenza della Corte di Cassazione Nr. 21700 del 20 ottobre 2011.

* La responsabilità civile e penale di quanto indicato è sempre del Cliente.